



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

TRIBUNALE DI VARESE

SEZIONE LAVORO

R.G. 598/2020

GIUDICE DOTT. SSA MANZO

UDIENZA DEL 17/02/2021

NOTE AUTORIZZATE

Per il **Ministero dell'Istruzione** (che subentra, ai sensi dell'art. 4, comma 8, Decreto Legge n. 1 del 09/01/2020, pubblicato in G.U. n. 6 del 09/01/2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art. 111 c.p.c. al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, che ne ha affidato la trattazione all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., e pertanto, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dalla dr.ssa Gabriella Eleonori, funzionario in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio I –, giusta delega presente nel fascicolo telematico, tutti elettivamente domiciliati presso il predetto Ufficio in Milano, via Polesine 13, presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, all'indirizzo PEC: drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it

Resistenti

CONTRO



Fusè Maria Susi, rappresentate e difese dall'avv. Laura Podagra con studio in Milano, via Napo Torriani n.10, elettivamente domiciliata presso il predetto studio, in forza di delega in calce all'atto introduttivo

Ricorrente

Premesso

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto al Tribunale di Varese la ricorrente ha evocato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, nelle sue articolazioni periferiche, per
 - " - *ordinare alle amministrazioni convenute la previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento anche generale a tanto ostativo ed annullamento degli atti contrattuali contestati - ex art. 40 ult. cpv. D.lgs n. 165/2001 - per l'evidente contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute di adottare i provvedimenti necessari per la corretta assegnazione della ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all'effettivo punteggio dalla stessa ottenuto e dalla posizione rivestita e secondo l'ordine di preferenza dalla medesima espresso o comunque dei posti effettivamente disponibili, in particolare, **prima fra tutte provincia di Milano**, volendo rivedere l'intera procedura di assegnazione in quanto non corretta e/o non legittima e/o iniqua".*
- che nel decreto di fissazione dell'udienza n. 1872 del 02.12.2020 veniva assegnato a parte resistente termine sino alla data del 06.02.2021 per costituirsi in giudizio
- che nel medesimo decreto veniva disposto il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alla parte convenuta termine sino al 15.02.2021 per il deposito telematico delle predette note scritte;

Per quanto sopra esposto, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, *ut supra* rappresentati e difesi, con le presenti note autorizzate contestano quanto dedotto nel ricorso dal ricorrente e per chiedere la reiezione di tutte le domande proposte, in quanto infondate, per i seguenti motivi in

FATTO



La ricorrente, già dipendente a tempo determinato del MI, possedendo i requisiti previsti - ossia il titolo di diploma magistrale con valore di abilitazione conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e le annualità di servizio specifico - partecipava al concorso straordinario bandito con DDG 1546/2018.

Con provvedimento del 24/08/2020, prot. 19500, l'U.S.R. rettificava l'atto di individuazione del 18/08/2020 a causa della erronea presenza, tra i soggetti destinatari di assegnazione di provincia, di docenti già destinatari di provvedimenti di cancellazione delle classi concorsuali.

Con decreto 28 agosto 2020 n. 2418 veniva determinato l'ulteriore contingente destinato al reclutamento da GM 2018 per la classe EEEE e, con provvedimento n. 2420 di pari data, si procedeva all'assegnazione di provincia ai candidati, tra cui la ricorrente.

Considerata la sua posizione in graduatoria (n.3379), la dott.ssa Fusé risultava individuata su Varese e, nella successiva fase di assegnazione della sede di titolarità, stipulava contratto a tempo indeterminato con l'IC di Germignana.

Sviscerando successivamente nel dettaglio tali aspetti, sinteticamente la docente contesta:

- di essere stata assegnata alla provincia di Varese benché vi fossero liberi posti nell'Istituto "Aldo Moro" di Corbetta (MI), ove la stessa prestava attività di docenza come supplente;
- che la provincia di assegnazione è distante dalla propria residenza, con tutte le conseguenti problematiche in termini di viaggio e di gestione familiare;
- di aver partecipato alla procedura concorsuale nella vigenza di un vincolo triennale a mobilità, trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione, mentre la sopravvenienza normativa di cui al D.L. 126/2019, che ha reso quinquennale tale vincolo, rischia di incidere in modo gravoso sulla sua posizione.

DIRITTO

1. Difetto di giurisdizione del giudice adito

Preliminarmente si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito, in quanto l'assegnazione della sede definitiva dipende dallo scorrimento della graduatoria e la stipula del contratto costituisce una fase necessariamente successiva.



Come è noto, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze con le pubbliche amministrazioni..., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti"* (co. 1°). *"Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni..."* (co. 4°) nonché le controversie aventi ad oggetto atti relativi a profili di organizzazione e funzionamento degli uffici pubblici, che in quanto manifestazione diretta di esercizio del potere amministrativo, radicano la relativa giurisdizione innanzi a G.A.

2. Sulla procedura di assegnazione delle sedi

Nell'atto di gravame si denuncia altresì il mancato depennamento dalla graduatoria ex DDG 1546/2018 dei docenti già assunti a tempo indeterminato. Si legge, in particolare, che l'amministrazione, non avendo calcolato il numero effettivo del contingente da assumere e avendo effettuato l'assegnazione avrebbe doppiamente errato nel non rivedere l'intero blocco dei candidati a seguito del rilevamento di tali errori.

Si contesta, infine, come anticipato, che la ricorrente non sia risultata assegnataria della medesima sede in cui già insegnava, pur in presenza di posti disponibili.

Si evidenzia a riguardo come ai 70 docenti individuati con provvedimento 19500/2020, successivo al depennamento dei docenti già assunti a tempo indeterminato siano state assegnate le province cui avrebbero avuto titolo se, in una prima fase, non fossero stati indebitamente individuati i 70 docenti già esclusi dalle graduatorie. Il che significa ripristino della situazione di fatto antecedente la data di adozione del provvedimento viziato.

Con riguardo alla assegnazione della dott.ssa Fusè a Varese, la consultazione dell'allegato al decreto 2420/2020 palesa **che le province di interesse superiore, quali Milano e Monza, sono state assegnate ad aspiranti collocati in posizioni più elevate in graduatoria.**

Benché la ricorrente già prestasse attività di docenza presso l'Istituto "Aldo Moro" di Corbetta (MI) e pur nella eventualità della disponibilità di posti in tale sede, la ricorrente non aveva diritto ad una riconferma nella suddetta scuola, poiché l'assegnazione deve



rispettare non solo le preferenze manifestate, ma altresì il diritto di graduatoria.

3. Sul *fumus boni iuris* e *periculum in mora*

In ordine all'istanza di sospensiva degli atti impugnati, questa amministrazione nega la sussistenza del ***fumus boni iuris*** per le ragioni ampiamente riportate nella presente esposizione.

Nella fattispecie in esame, al contrario, non solo la candidata ha ricevuto proposta di assunzione a tempo indeterminato nella Regione scelta e per la tipologia di posto per cui ha concorso, ma la **provincia di assegnazione corrisponde alla terza preferenza manifestata.**

Tanto premesso e chiarito, e riportandosi alla memoria difensiva depositata, voglia il Giudice adito *contrariis reiectis*, , accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) In ogni caso e nel merito dichiarare l'infondatezza del ricorso per difetto dei suoi presupposti;
- 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- 3) In estremo subordine, si chiede la compensazione delle spese di lite in considerazione della natura della vertenza.

Milano, 09.02.2021

Il funzionario
Gabriella Eleonori



e-mail: DRLO.Ufficio1@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153
Sito internet: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>

